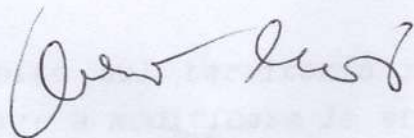


2. Gloria Trotti



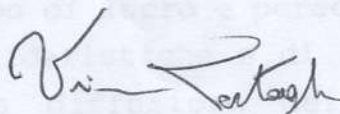
3. Alessandro Pucilli



4. Fabrizio Sciarochi



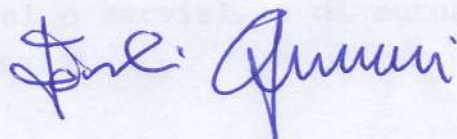
5. Viviana Tartaglia



6. Luca Cocuzza



7. Emilio Giannessi



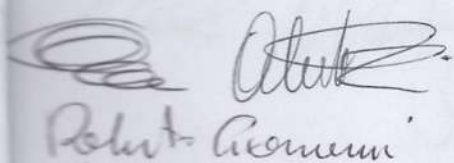
STATUTO

BAITA CREW APS

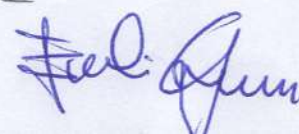
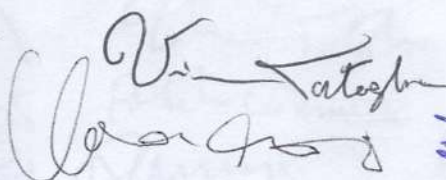
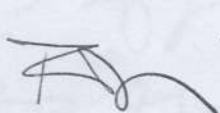
ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"BAITA CREW" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Civitavecchia, Via Santa Fermina, 28 ed ha durata illimitata. L'associazione può istituire sedi operative decentrate in tutto il territorio nazionale e su proposta del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), ratificata dall'assemblea, potrà stabilire la propria sede legale presso



Emilio Giannessi



qualsiasi altro recapito sul territorio nazionale. Il cambio di sede legale non concorre a modificare lo statuto.

L'Associazione prosegue gli scopi e le attività dell'Movimento Spettacolo dal Vivo, movimento spontaneo apartitico ed apolitico costituitosi nel marzo del 2018.

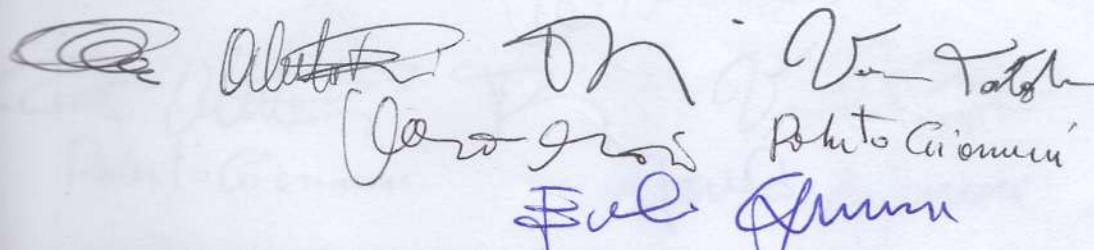
ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, artistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mirate alla promozione ed alla diffusione dei linguaggi artistico-culturali con particolare riferimento all'audiovisivo, alla musica, allo spettacolo dal vivo e alle arti creative in genere, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

I. Attività di documentazione audiovisiva e promozione di contenuti aventi rilevante valore culturale, storico e antropologico, ivi incluse le tradizioni, dalle origini ad oggi.

II. Organizzazione, produzione e gestione di attività culturali, artistiche, eventi o ricreative di particolare interesse sociale, rivolte anche alle comunità giovanili, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura musicale, cinematografica e dello spettacolo dal vivo in genere, declinata in tutti i suoi linguaggi ;

III. Si propone, altresì, di svolgere attività di diffusione della cultura cinematografica, musicale e dello spettacolo dal vivo in genere con particolare attenzione alle produzioni indipendenti, attraverso dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni, mostre, spettacoli, concerti ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a circular stamp, a signature that appears to be 'Albino', a signature that appears to be 'D.M.', a signature that appears to be 'V. T. T.', and a signature that appears to be 'Roberto Ciommi'. Below these, there are more signatures, including one that appears to be 'F. L.' and another that appears to be 'M. M.'.

audiovisiva inclusi gli strumenti interattivi e multimediali (realtà virtuale, interaction design etc...);

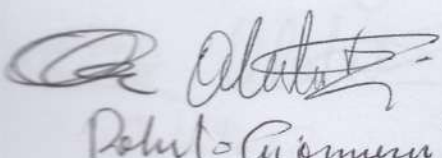
IV. Percorsi di educazione alla visione e all' ascolto attraverso incontri con esperti del settore musicale, (dello spettacolo?) e dell' audiovisivo rivolti a sviluppare strumenti di analisi critica nei confronti dei mass media, inclusi i new media legati alla comunicazione web.

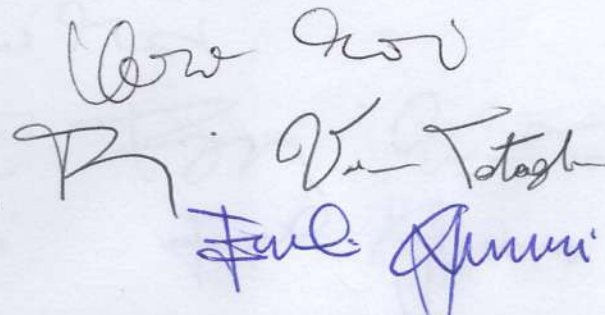
V. Interventi di tutela , valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale italiano, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento a materiale fotografico, supporti audiovisivi, supporti musicali in genere, spartiti musicali, libri, stampe e opere artistiche in genere aventi carattere di rarità e pregio ;

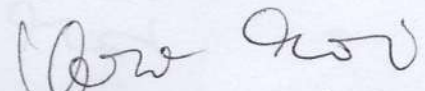
VI. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa al fine di promuovere e sostenere l'arte nelle sue varie forme creative inclusa la cultura dello Spettacolo dal Vivo;

VI. Ogni altra attività diretta a formare, diffondere suscitare e sostenere le attività aventi le finalità indicate sub (I); (II); (III); (IV); la lingua e la cultura italiana.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e rivolte alla promozione ed alla diffusione dell'arte e della cultura:

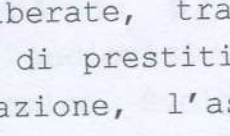

Roberto Ciommi


Vito Totale


Enzo Nov


Enzo Nov

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte di attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- d) Partecipare ad associazioni, federazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti;
- e) Promuovere, produrre e sostenere il cinema, la musica, lo spettacolo dal vivo, l'arte ed i linguaggi artistici in genere;
- f) Promuovere, produrre e organizzare eventi, produzioni, spettacoli, manifestazioni, audiovisivi, convegni, incontri, festivals, procedendo alla pubblicazione di relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli operatori dei settori di attività dell'Associazione ed il pubblico;



Roberto Ciommi


F. M. T. T. T.


F. M. T. T. T.

g) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione, anche in ambito audiovisivo, in quello dell'editoria ed in quello enogastronomico. Svolgere attività nell'ambito della diffusione televisiva, radiofonica, mezzo social, internet, streaming e world wide web;

h) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

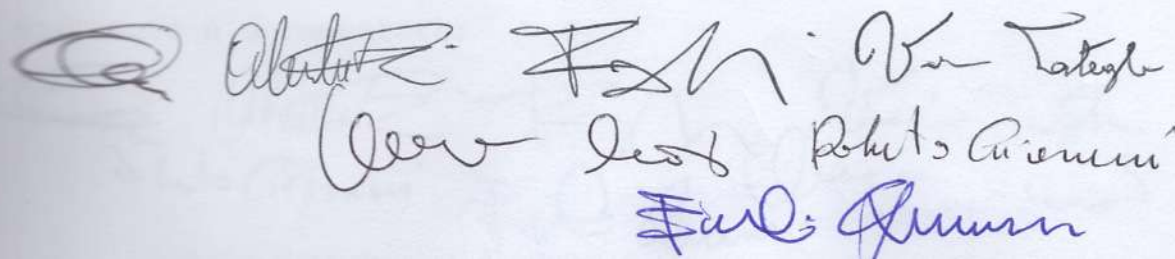
ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, organismi (associazioni, società, cooperative, enti, federazioni etc) ed enti pubblici che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Le cariche sociali sono assegnate a persone fisiche per cui ogni Organismo) potrà delegare un solo rappresentante all'interno dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) completa di tutti i dati dell'organismo richiedente e del legale rappresentante dello stesso. Per le persone fisiche la domanda da presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) dovrà essere completa dei dati del richiedente.


Roberto Ciurri
Enrico Ciurri

Al momento della presentazione della domanda di ammissione i richiedenti dovranno aver preso visione e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni sociali organizzate e promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;


Roberto Cirroneri Fulco Anzani

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca intenzionalmente danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e ratificata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza dello stesso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Roberto Ciommeri
Ful. Amm.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

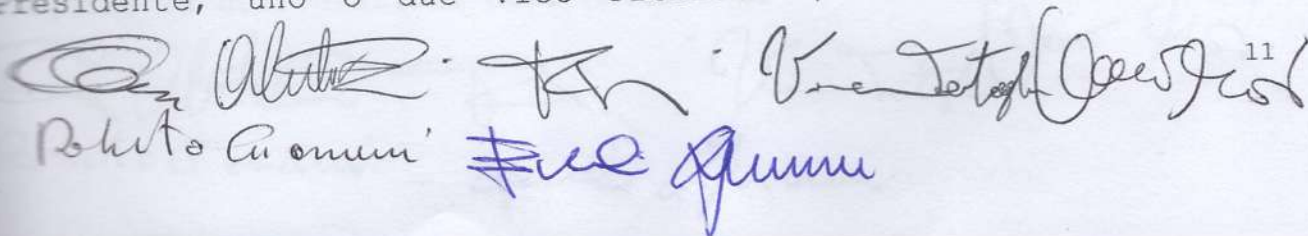
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta alla mail che l'associato indicherà nella richiesta di adesione, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed i


Roberto Giannini Fede Giannini

consiglieri) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

l) approva la rendicontazione di esercizio;

m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

n) delibera sulla esclusione degli associati;

o) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

p) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

q) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

r) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

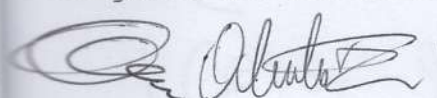
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

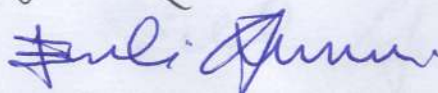
ART. 8 Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

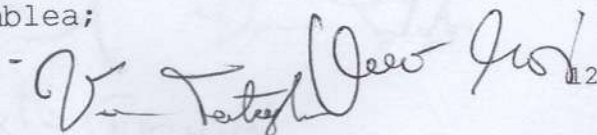
Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;


Roberto Ciommi


Fulvio


Vito Totipolli

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre la rendicontazione dell'esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'ammissione di soci ad Honorem;
- Proporre il Presidente Onorario;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

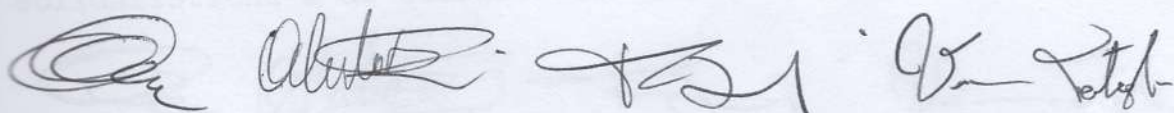
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, atteso che il registro sia già operativo, devono avviare le pratiche per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


 Giovanni Iacobino Roberto Corradi
 Felice Spumma

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Propone uno o più vice presidenti.

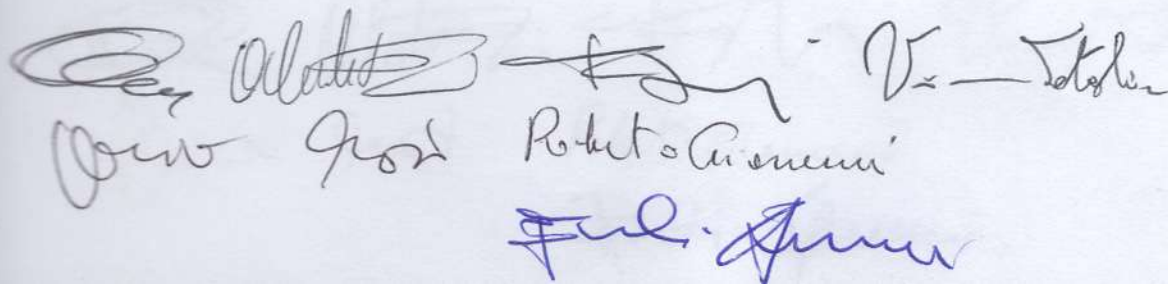
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne acquisisce le funzioni in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Revisore dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Roberto Arseni
Fulvio Arseni

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione), viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 Bilancio sociale e informativa sociale

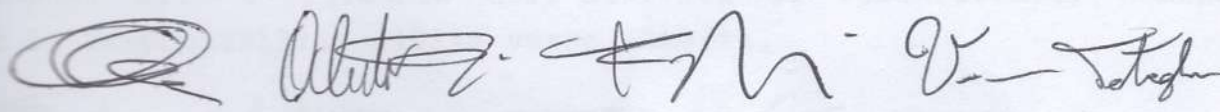
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;


Giov. Ieri Roberto Ciommi
F.lli. Gianni

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

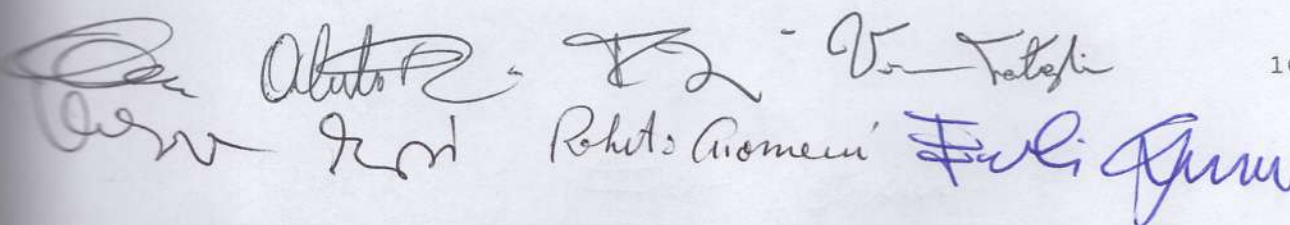
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 16

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le seguenti disposizioni di legge o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i contravvenuti

Roberto Giannessi

Gloria Trotti

Alessandro Pucilli

Fabrizio Sciarochi

Viviana Tartaglia

Luca Cocuzza

Emilio Giannessi

Roberto Giannessi

Gloria Trotti

Alessandro Pucilli

Fabrizio Sciarochi

Viviana Tartaglia

Luca Cocuzza

Emilio Giannessi

Fabrizio Sciarochi

Roberto Giannessi

co e devoluzione del patrimonio residuo

tecnologico dell'associazione, il patrimonio
so parere positivo dell'Ufficio regionale del
del Terzo settore, da quando sarà operativo, e
e imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
nenti disposizioni di legge o dell'organo

nomina di uno o più liquidatori preferibilmente

ART. 20 Rinvio

espressamente previsto dal presente statuto, dagli
interni e dalle deliberazioni degli organi
a quanto previsto dall'articolo legislativo 3
(Codice del terzo settore), in quanto
civile.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
PROVINCIALE
DI ROMA
CIVILTÀ

295
3
23/3/2022

RIASCRITTO
CONFERITO
226,66

A. MASSI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

